



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 28 novembre 2016

Deliberazione n. 2016/22/245

Oggetto: Agglomerato industriale di Solofra. Comune di Solofra. Ditta "Snam Rete Gas S.p.a.". Richiesta autorizzazione allacciamento ditta Trasfurs S.n.c. DN 100 (4) 5 BAR.

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di novembre alle ore 11,15 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Dott.ssa Roberta GIORDANO.

IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso che come si evince dalla relazione istruttoria, con nota assunta al protocollo consortile con il n. 3592 in data 27 ottobre 2016 e successive integrazioni richieste dall'Ufficio tecnico, (protocollo consortile n. 3933 in data 18 novembre 2016) la società "Snam Rete Gas S.p.a." ha chiesto al Consorzio l'autorizzazione ad eseguire un intervento di realizzazione di un tratto di metanodotto in attraversamento alla viabilità ASI, per l'allacciamento alla conceria Trsfurs S.n.c.;

- Dato atto
- della relazione istruttoria resa dal Responsabile del Procedimento nella quale ha dichiarato che le opere previste rispettano le norme del regolamento approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 2011/4/73 dell'8 aprile 2011, relativo alle concessioni di nulla osta per attraversamenti e parallelismi su proprietà consortili;
 - della proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area tecnica del Consorzio di accogliere la richiesta della Snam Rete Gas S.p.a." e subordinare la stessa al rispetto dei grafici di progetto presentati, alle prescrizioni del disciplinare già sottoscritto per accettazione ed alla trasmissione della polizza fidejussoria;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto di competenza di questo Comitato Direttivo nulla osta alla richiesta della "Snam Rete Gas S.p.a.". La presente autorizzazione è subordinata al rispetto dei grafici di progetto presentati, alle prescrizioni di cui al disciplinare allegato, già sottoscritto per accettazione ed alla trasmissione della polizza fidejussoria da parte della "Snam Rete Gas S.p.a.".



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(D.O.P.P.R.R. 25.03.1962 nr. 236 - 1.07.1971 nr. 788 - 6.07.1973 nr. 589)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

OGGETTO: Metanodotto "Allacciamento Trasfur S.n.c." - DN 100 (4") 5 bar in Comune di Solofra.

Richiesta autorizzazione su proprietà consortile (Pratica DI-SOCC/ESP/960).

- 1) Ogni rapporto nascente dalla presente concessione si intende sussistente tra il Consorzio e la SNAM RETE GAS S.p.a. di seguito indicato più brevemente con la dizione: "Concessionario".
- 2) L'inizio dei lavori dovrà essere preannunciato al Consorzio non meno di dieci giorni prima.
- 3) Al solo fine di consentire al Consorzio di effettuare le verifiche e di dare le direttive di cui ai successivi articoli, il Concessionario dovrà indicare se i lavori saranno eseguiti in economia diretta o a mezzo di altra Ditta, di cui dovrà essere indicata la ragione sociale e la sede.
- 4) L'impianto sia eseguito in conformità ai grafici depositati.
- 5) Nel corso dei lavori dovrà essere usata particolare attenzione nei confronti di tutti gli altri servizi eventualmente già esistenti sotto la sede stradale, mantenendo le dovute distanze di rispetto; qualsiasi danno ad essi arrecato durante l'esecuzione dei lavori in questione, sarà ad esclusivo carico del richiedente.
- 6) I lavori dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre giorni 20 (venti) naturali e consecutivi dalla data di inizio degli stessi.
- 7) Durante l'esecuzione dei lavori il Consorzio si riserva la facoltà di impartire tutte le disposizioni e prescrizioni che riterrà più opportune con l'obbligo da parte del Concessionario di uniformarvisi esattamente.
- 8) Per l'attraversamento trasversale, nel caso si proceda mediante scavo a cielo aperto, la sede stradale sarà interessata durante i lavori solo per metà della sua larghezza, dovendo restare l'altra metà, libera per il transito. Potrà precedersi allo scavo della restante metà solo dopo aver ripristinato le condizioni di transitabilità del tratto. In ogni caso la presenza dello scavo dovrà essere opportunamente segnalato e la transitabilità idoneamente regolamentata.

- 9) I rinterrì saranno eseguiti con misto cementato (con percentuale di cemento in peso non inferiore al 4% del peso degli inerti asciutti), idoneamente compattato, mentre il materiale terroso proveniente dagli scavi dovrà essere trasportato a rifiuto.
- 10) Il taglio del manto bituminoso deve avvenire con tagliasfalto. Il piano viabile - per la parte interessata dai lavori - dovrà essere ripavimentato in modo da ripristinare lo spessore complessivo preesistente. In ogni modo gli spessori minimi da realizzare non dovranno essere inferiori a cm 10 per lo strato di base in misto bitumato, a cm 5 per quello di collegamento (binder) ed a cm 3 per il tappetino di usura; quest'ultimo dovrà essere eseguito per una larghezza sufficiente ad assicurare un raccordo ottimale con la pavimentazione esistente previa scarifica dell'esistente manto bituminoso per una larghezza non inferiore ai ml 3,00. Per gli attraversamenti e le percorrenze longitudinali, ad insindacabile giudizio del Consorzio, se necessario si dovrà provvedere al rifacimento dell'intera sede stradale. Dovrà essere, altresì, ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente interessata dall'esecuzione delle opere.
- 11) Il Concessionario non potrà apportare alcuna variante, sia pure di dettaglio, all'atto dell'esecuzione dell'impianto, se prima non avrà ottenuto il consenso dal Consorzio. Per contro il Consorzio si riserva la facoltà di chiedere quelle varianti di dettaglio o aggiunte all'impianto che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, fossero ritenute opportune nell'interesse della proprietà consortile o del transito.
- 12) Gli attraversamenti longitudinali saranno realizzati preferibilmente lungo le fasce dei servizi delle strade consortili. Dovrà osservarsi una distanza costante dal cordolino stradale in calcestruzzo, allo scopo di occupare il minor spazio possibile di dette fasce che sono sede di altri servizi quali acquedotto, cavi elettrici e/o telefonici, metanodotto, fognature, ecc.
- 13) Durante l'esecuzione dei lavori è fatto divieto di interrompere e, comunque, ostacolare il transito lungo le strade consortili, non essendo consentita la formazione sul piano viario di depositi di materiali, attrezzi, ecc.. Parimenti non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo.
- 14) La profondità minima a cui debbono essere collocate le tubazioni ed i cavi non potrà essere inferiore a ml 1,00 sotto il piano stradale.
- 15) La zona interessata dai lavori dovrà essere ripristinata nello stato in cui si trovava all'atto dell'inizio dei lavori stessi.
- 16) A lavoro ultimato sarà consegnata al Consorzio una planimetria, in scala adeguata, da cui risulti l'esatta individuazione della condotta e la profondità a cui la stessa è posata nei vari punti.
- 17) Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, che in qualsiasi tempo dovessero essere impartite dal Consorzio nell'interesse della proprietà stradale o per la tutela del transito e dovrà prontamente riparare tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare sia alla strada e sue pertinenze, che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'esecuzione dei lavori.
- 18) All'ultimazione dei lavori, che dovrà essere immediatamente comunicata al Consorzio, sarà effettuata una verifica in contraddittorio tra il Concessionario ed il Consorzio medesimo per la constatazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni impartite, ivi compreso quanto previsto dal precedente art. 15.

- 1) Ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose in dipendenza delle opere in corso o eseguite farà carico al Concessionario.
- 2) Ogni e qualsiasi onere per la concessione di permessi e autorizzazioni rientranti nella competenza di altri Enti o Autorità, comunque interessati per l'esecuzione dei lavori, rimane a carico del Concessionario.
- 3) Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme stabilite dal vigente codice della strada relativamente alla sicurezza del transito e quelle di polizia stradale espressamente previste in merito.
- 4) In caso di allargamento e risistemazione della strada il Concessionario rimane obbligato a rimuovere le opere oggetto di concessione a propria cura e spese, senza diritto ad alcun compenso per la rimozione o indennizzo per eventuali danni.
- 5) Il Concessionario per gli effetti ed a garanzia delle obbligazioni che assume con la sottoscrizione del presente disciplinare, presta/ha prestato cauzione sotto forma di fidejussione assicurativa/bancaria in favore del Concedente n° del fino alla concorrenza di €10.000/00 (diconsi diecimila,00) rilasciata dalla valevole fino a, con espressa rinuncia al beneficio di cui all'art. 1944 C.C.
- 6) Tale cauzione viene rilasciata a garanzia di tutte le obbligazioni che il Concessionario dichiara di assumere, come in effetti assume, con la sottoscrizione del presente disciplinare; tra cui, di realizzare le opere a perfetta regola d'arte, di rimettere in pristino i luoghi interessati e di assicurare il perfetto assestamento degli stessi; per cui la polizza fidejussoria, dovendo valere per un periodo decorrente dalla data di inizio lavori, di cui all'art. 2), e fino ad un anno dopo la data di ultimazione degli stessi, verificata ai sensi dell'art. 18), non potrà essere svincolata prima del compimento di detto periodo di garanzia.
- 7) In caso di mancato rispetto di una qualsiasi condizione del presente disciplinare, detta cauzione verrà incamerata in conto corrispettivo dei lavori da effettuarsi di importo preventivamente accertato e transatto senza opera di magistrato e fatto salvo, comunque, il risarcimento degli eventuali maggiori danni che si dovessero verificare per il comportamento omissivo della Concessionaria.
- 8) In caso di controversie è competente il Foro di Avellino.

A di

11/11/2015

PER ACCETTAZIONE

IL CONCESSIONARIO
SNAM RETE GAS
 Distretto Sud Occidentale
Responsabile
(Ing. Orazio Fabio Leone)
omissis